

DETERMINA DIRIGENTE AREA SERVIZI ECONOMICI PATRIMONIALI E LOGISTICI

Repertorio _____ in data _____

OGGETTO: Adesione per n. 24 mesi al Lotto 5 dell'Accordo quadro Consip S.p.a. "Buoni Pasto 11", servizio sostitutivo mensa per dipendenti t.a aventi titolo, annualità 2027. Impegno di spesa scrittura Coan Cig principale B5B9C6F120, Cig derivato BA89A6099D Cpv 30199770-8 Buoni Pasto

*** **

IL DIRIGENTE

Atteso che con deliberazione, 353-375944, del Consiglio di amministrazione del 23/12/2025 è stato approvato il bilancio unico di previsione per il corrente esercizio finanziario 2026 ed il pluriennale 2026-2028;

Vista la delibera con cui il Consiglio di amministrazione, rep. 2-23064 del 29/1/2026 ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028;

Visti gli atti conseguenti con cui sono stati attribuite le risorse finanziarie per il conseguimento degli obiettivi e per la gestione dei servizi assegnati, con le successive e varie integrazioni e modificazioni;

Vista la lettera prot. 29057 in data 10/2/2025;

Richiamato l'art. 44 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze oltre che l'art. 17 del d.lgs 165/2001;

Considerato che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Visto il decreto del direttore generale n. 1742/2022, prot. 297032 del 21/12/2022;

Visti i decreti del direttore generale nn. Rep. 1696-224189 e 1697-224238 in data 2/9/2025;

Visto il decreto del direttore generale n. 2647/2022, prot. 378080 del 31/12/2025;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

Vista la legge 241/1990;

Che i principi generali di cui alla suddetta legge 241/1990, sanciscono che:

- L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.
- 1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
-
- 2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria;

Considerata la mappatura dei procedimenti amministrativi di
spettanza

https://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/procedimenti_amm/servizi_economici_patrimoniali_logistici.pdf
f;

Visto il d.lgs 81/2008 ed il regolamento attuativo dell'Università degli Studi di Firenze;

Vista la delega di alcune funzioni di cui all'art. 18 del d.lgs 81/2008 e s.m.i. al dirigente dell'area servizi economici patrimoniali e logistici, prot. 28/2017, prot. 50364 in data 3 aprile 2017, oramai non più in vigore dato l'avvicendamento del direttore generale delegante;

Visto il regolamento dell'Università degli Studi di Firenze in materia di amministrazione finanziaria contabilità ed in particolare circa gli aspetti relativi all'assunzione degli atti di spesa;

Richiamata la legge 15/2009 ed il d.lgs 150/2009 e seguenti integrazioni e modificazioni e richiamati gli atti di programmazione delle performance ed il piano integrato delle attività e dell'organizzazione in base a quanto normato dalla legge 113/2021 (di conversione del d.l. 80/2021), in atti;

Ricordato l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari e che l'affidatario del contratto deve assumere, a pena di nullità assoluta del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla

Gabriele Gentilini, Dirigente

Piazza Ugo di Toscana, 3-5 – 50127 Firenze
servizi-patrimoniali-logistici@pec.unifi.it
+39 055 2759758
P.IVA/Cod. Fis. 01279680480

richiamata Legge 13 agosto 2010, n. 136 ed, inoltre, si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali o altri strumenti di pagamento che siano idonei ad assicurare la tracciabilità della transazione finanziaria, dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa pubblica di cui all'oggetto, e a comunicare alla scrivente amministrazione gli estremi identificativi dei conti suddetti, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e a comunicare, altresì, ogni modifica dei dati trasmessi. Dato inoltre atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, così come previsto dall'art. 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136;

Precisato che dal 31 marzo 2015, ai sensi dell'art 25 del DL 66/2014 (convertito nella L.89/2014) è obbligatoria la fatturazione elettronica nei rapporti economici tra l'Ateneo e i fornitori, ossia l'Ateneo non può più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e non può procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica. L'invio delle fatture elettroniche alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuato attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, che ha istituito un sito www.fatturapa.gov.it, dedicato esclusivamente alla fatturazione elettronica su cui sono disponibili la documentazione tecnica, le modalità di trasmissione e i servizi di supporto e assistenza per gli operatori.

Attesa la sostanziale funzione che l'Area servizi economici patrimoniali logistici assume come servizio di provveditorato-economato per gli approvvigionamenti, le forniture, i servizi, l'attuazione ed esecuzione dei medesimi, la gestione, la manutenzione, la conservazione dei materiali d'uso e di consumo per il funzionamento di tutti i settori dell'ateneo, con particolare riferimento alla "struttura amministrativa di ateneo" (vedi Statuto), e per l'espletamento dei servizi dalla stessa organizzati, fatta eccezione per quelle materie per le quali la competenza viene in base ai regolamenti preposti assegnata alle unità decentrate di didattica e ricerca, fatte salve le loro eventuali deleghe di procedura e budget e fatte salve quelle materie per le quali apposite specifiche norme autorizzano l'autonoma effettuazione di particolari provviste da parte di quei settori ad esse preposti;

Atteso che rientra nei programmi di questa Area garantire il buon andamento dei servizi di istituto, nel perseguimento dell'interesse pubblico sotteso alla missione istituzionale;

Considerata l'obbligazione di risultato posta a carico del R.u.p.;

Tenuto conto quanto stabilito nell'art. 3 della legge 241/1990 per il quale ricorre l'obbligo di apportare la motivazione, in generale, agli atti amministrativi adottabili e che nel caso specifico è opportuno che la stessa motivazione sia supportata da requisiti di adeguatezza, ragionevolezza e proporzionalità, al fine di rendere note le ragioni del caso concreto dell'affidamento, anche in relazione al risultato, al generale buon andamento del servizio ed in riferimento dunque alla convenienza, efficacia, efficienza economicità e tempestività delle scelte amministrative;

Vista inoltre la delibera della sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei Conti, n. 3/2024/Par del 18 gennaio 2024, peraltro allegata alla comunicazione assunta al protocollo 41492 in data 22/2/2024 di sollecitazione ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 45 del d.lgs 36/2023;

Visto l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dal comma 1, dell'articolo 7, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, come sostituito dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94 e poi dal comma 150 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai sensi del quanto disposto dall'articolo 1, comma 561, della medesima legge n. 228/2012, dall'art. 22, comma 8, lett. a), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e da ultimo, dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016 per cui Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.;

Visto l'articolo 2, comma 225, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 1, comma 497, lett. a) e b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (a decorrere dal 1° gennaio 2016) per cui La società CONSIP Spa conclude accordi quadro, ai sensi dell'articolo 59 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, cui le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi. In alternativa, le medesime stazioni appaltanti adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro di cui al presente comma. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e Gabriele Gentilini, Dirigente

successive modificazioni, dall'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e comunque quanto previsto dalla normativa in tema di obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip SpA;

Visto l'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la programmazione triennale per i beni e i servizi, approvata;

Che ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Sulla base delle esigenze operative, delle stime economiche condotte e delle disponibilità riscontrate, la proponente ha individuato quale strumento acquisitivo idoneo a soddisfare il fabbisogno di cui trattasi il Lotto 5 di cui all'oggetto, dell'Accordo Quadro Consip "Buoni Pasto 11" a cui aderire tramite la sottoscrizione di apposito Ordine diretto di acquisto;

Visto l'art. 15 del d.lgs 36/2023 secondo cui nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice, così come previsto all'art. 6 dell'allegato I.2 del vigente codice;

Che l'adesione allo strumento Consip rappresenta un procedimento di acquisizione e quindi richiede una determina a contrarre o atto equivalente, la nomina del rup, lo svolgimento dell'attività istruttoria e di controllo tipiche del ruolo;

Che il rup è chiamato ad accertare che lo strumento Consip sia attivo ed utilizzabile;

Che l'oggetto dello strumento sia coerente con il fabbisogno corrente, che ricorrano gli elementi per disporre o meno dell'adesione;

Ricordato che con precedente determinazione l'Ente aveva aderito per n. 24 mesi all'Accordo Quadro "Buoni pasto 10" con l'Oda n. 8318958 del 15/01/2025;

Che la disponibilità residua è di un quantitativo di buoni pasto pari a 116.214, che presumibilmente coprirà il fabbisogno dell'anno 2026;

Preso atto dell'attivazione dell'Accordo quadro Consip "Buoni Pasto 11", che comprende sia i buoni pasto cartacei che i buoni pasto elettronici il cui aggiudicatario per il lotto 5 Toscana è la Ditta Day Ristoservice Spa Società Benefit con sede a Bologna, Via Trattati comunitari europei 1957-2007, n. 11 e PIVA 03543000370, che offre uno sconto sul valore nominale del buono pasto pari a 12,90%;

Dato atto che

- L'Amministrazione corrisponde a ciascuno dipendente avente diritto un buono pasto del valore nominale di 7,00;
- Applicando lo sconto percentuale offerto da Day Ristoservice Spa Società Benefit in sede di gara per l'Amministrazione è dunque pari ad € 6,01, oltre iva al 4%;

Constato che, ai sensi dell'art.17, comma 2, del D.lgs n. 36/2023 il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- fine che il contratto intende perseguire: garantire ai dipendenti dell'Università degli Studi di Firenze l'utilizzo dei buoni pasto elettronici;

- importo del contratto: € 1.006.500,00, oltre IVA al 4%;

- oggetto del contratto: adesione per 24 mesi ad accordo quadro "Buoni Pasto 11" – Lotto 5 Toscana;

-forma del contratto: mediante adesione all'accordo quadro con l'ordine diretto di acquisto n. 8973295 del 23/02/2026;

-modalità di scelta del contraente: adesione ad accordo quadro ai sensi dell'art. 34 del D.lgs n. 36/2023 mediante ordine diretto di acquisto n. 8973295 del 23/02/2026;

Ritenuto che per quanto sopra esposto, di aderire all'Accordo quadro pasto 11 – lotto 5 che consente di usufruire dello sconto offerto sul valore nominale del buono pasto pari al 12,90%;

Ritenuto di aderire, tenuto conto delle risorse finanziarie presenti sul competente capitolo di spesa per l'e.f. 2027, all'accordo quadro Buoni Pasto ed. 11 – Lotto 5, attraverso l'emissione di un ordine diretto di acquisto – a copertura del fabbisogno presunto che i dipendenti dell'Ente matureranno nell'annualità 2027 per n. 165.000 buoni pasto – per la spesa complessiva, calcolata al netto dell'importo degli incentivi per le funzioni tecniche di € 1.006.500,00 oltre iva al 4% (si tratta del prezzo complessivo ricavato disponendo dello sconto percentuale del 12,90% praticato dalla ditta sul costo nominale di 7 euro a buono pasto)- *euro 6,01*165.000 buoni pasto elettronici* - , avente validità formale di 24 mesi dalla data di emissione dell'ODA.

Dato atto che è necessario accantonare la quota di incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art.45 del D. lgs 36/2023;

Ritenuto di provvedere all'accantonamento dell'incentivo di cui all'art.45 del D. lgs 36/2023 relativo alla sola parte dell'esecuzione da ripartirsi tra i dipendenti interni che svolgano le attività rilevanti in quella fase, tenuto conto anche di quanto stabilito dal giudice contabile, secondo cui "nella fase di esecuzione di un contratto non si rilevano differenze per quanto riguarda le funzioni da svolgere in caso di affidamento di appalto da parte dello stesso ente o di adesione stipulato da un soggetto aggregatore" (Deliberazione della Corte dei conti – sez. Emilia Romagna n. 30/2020/PAR, emessa in data 02/04/2020);

Accertato che l'importo di adesione è pari ad € 1.006.500,00 oltre iva al 4 % e che tale importo è la base su cui calcolare la

quota spettante dell'incentivo per la procedura in oggetto considerato che in queste ipotesi l'incentivo dovrà essere calcolato sull'importo effettivo di adesione e non sulla base d'asta, trattandosi di incentivare la sola fase esecutiva;

Rilevati i presupposti di cui all'art. 45 ed all'allegato II.14 - artt. 32 e ss – del d.lgs 36/2023;

Rilevato che la spesa all'accantonamento dell'incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del d.lgs 36/2023 da ripartirsi tra i dipendenti interni dell'Ente che ricoprono le figure rilevanti in fase di esecuzione del contratto ammonta ad complessivi € 20.130,00 come da prospetto integrativo, allegato, ovvero così suddivisa: - quota incentivo da ripartire 80%, calcolata sulle sole voci applicabili all'appalto in oggetto, pari ad € 16.104,00 - quota incentivo fondo incentivazione 20% riparametrata alla percentuale delle sole voci applicabili all'appalto in oggetto, pari ad € 4.026,00;

Vista la rispondenza di quanto proposto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare. La prestazione delineata dall'operatore economico scelto corrisponde all'interesse pubblico da soddisfare in quanto nella negoziazione intrapresa ha integralmente fatto propri gli elementi progettuali indirizzati, come elementi qualitativi necessari e che inoltre ha proposta caratteristiche ha migliorative;

Atteso che la causa costituisce un elemento essenziale del negozio giuridico e dei contratti secondo quanto stabilito dal diritto privato italiano ordinamentale e costituisce la ragione pratica del contratto ovvero l'interesse che l'operazione contrattuale è diretta a soddisfare e che è alla base dell'autonomia contrattuale e che come tale, pur distinguendosi dall'oggetto ovvero dal programma e dal contenuto dell'accordo, rimane a questo connesso in termini di apprezzabilità che come tale si ricollega al fine tipico ed alla causa dell'atto amministrativo in concreto.

Pertanto, oltre alla sua obiettiva funzione economico-sociale del negozio, la causa rileva per gli interessi reali e concreti che di volta in volta il contratto è diretto a realizzare, come in questo caso, al di là del modello tipico adoperato ovviamente necessariamente riconnesso all'interesse pubblico da attuare che ne sta a capo;

Che il contratto verrà stipulato mediante la notifica del relativo buono d'ordine al fornitore e che più precisamente a seguito del predetto affidamento, di provvedere, con la collaborazione della struttura di supporto allo scrivente Rup – così come prevista dal comma 6 dell'art. 15 del d.lgs 36/2023 - alla sua stessa comunicazione all'Anac quanto ai dati circa l'affidatario, l'importo e la data di affidamento, in modo tale da confermare l'intervenuta aggiudicazione mediante la registrazione del cig;

Considerato che il rup è obbligatorio per ogni procedura di affidamento compresa l'adesione a strumenti Consip e che è responsabile dell'intero ciclo di vita del contratto inclusa la fase esecutiva;

Richiamato il decreto ministeriale n. 49/2018 che regola, in vigore del suddetto d.lgs 50/2016, la direzione dell'esecuzione, tra l'altro, visto inoltre l'art. 101 del d.lgs 50/2016 e che il dec è obbligatorio per contratti complessi, quando il valore è superiore ad euro 500.000,00, sono richieste competenze specifiche;

Vista la tabella obblighi-facoltà che rappresenta un quadro sinottico della normativa statale in tema di obblighi e facoltà di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_obblighi_facolta.html

Che l'adesione agli strumenti Consip non richiede una specifica motivazione come puntualizzato il Consiglio di Stato nella sentenza 9052/2025 tenuto conto del fatto che, in base alla normativa di cui all'art. 9, comma 3, e 3 bis, d.l. n. 66 del 2014, l'art. 1, comma 510, legge 28.12.2015 n. 208, dalla normativa citata, emerge che il modulo di approvvigionamento previsto dalla legge in via prioritaria è quello del ricorso a soggetti aggregatori, nel mentre la scelta autonoma è prevista in chiave residuale, vale a dire nelle ipotesi in cui il bene o servizio oggetto di convenzione non soddisfi il bisogno specifico dell'Amministrazione. In tal caso, è posto a carico dell'Amministrazione un onere di motivazione rafforzata (con successivo controllo da parte del giudice contabile), dovendo quest'ultima esternare le ragioni per le quali il ricorso alle centrali di committenza non è in grado di soddisfare lo specifico bisogno connesso all'approvvigionamento di un bene ovvero alla gestione di un servizio. Del resto, secondo la giurisprudenza, "nell'acquisizione dei beni e servizi offerti dal sistema Consip esiste un'economia intrinseca, poiché il relativo modello consente di conseguire risparmi sia diretti, quale risultato della gara comunitaria ad evidenza pubblica già condotta a monte, sia indiretti, consistenti nella riduzione dei costi per il potenziale contenzioso e per le ulteriori singole procedure di acquisto. L'adesione alle convenzioni Consip permetterebbe, inoltre, di aumentare la celerità della procedura acquisitiva, consentendo in più di contare su una tempistica certa" (Cons. Stato, n. 1937 del 2018);

Che la predetta sentenza richiama la giurisprudenza della Cassazione a Sezioni Unite (n. 35335/2022). In quella pronuncia, la Corte ha precisato che l'accordo quadro non impone vincoli all'amministrazione, ma offre una opportunità organizzativa. Aderirvi non richiede motivazione specifica, perché la selezione del contraente è già avvenuta con gara pubblica. Il Consiglio di Stato prosegue nella stessa linea: aderire a Consip non è un "affidamento diretto", ma uno strumento di efficienza, capace di garantire risparmi, riduzione del contenzioso e certezza dei tempi;

Considerato inoltre che i requisiti di carattere generale e speciale del fornitore affidatario del servizio, sono stati verificati dalla Consip al momento dell'aggiudicazione della gara espletata e che inoltre, per ottenere e mantenere l'iscrizione al MePA e la validità delle strumentazioni negoziali CONSIP attive, i fornitori inseriti in piattaforma sono soggetti a verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale all'ammissione e a campione per i rinnovi periodici, la vigilanza sull'affidabilità e sull'ammissibilità degli operatori alle procedure di gara, viene completamente espletata dalla stessa Consip;

Considerato che con Determina n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) ha stabilito che "Tutti i contratti attuativi, posti in essere dalle Amministrazioni in adesione

alle Convenzioni Consip, necessiteranno dell'emissione di un nuovo CIG ("CIG derivato") che identificherà lo specifico contratto" senza prevedere alcun contributo né in capo all'Operatore economico, né in capo alla Stazione Appaltante;

Considerato dunque che il sistema e piattaforma tecnologica preposta fornirà il cig solo al termine della procedura di affidamento;

Attesa l'opportunità di demandare, stante in ogni caso l'unicità del Rup, cui spetta la supervisione di tutto il completo iter attinente al ciclo di vita del contratto pubblico, alla struttura di supporto di cui ai precedenti punti:

- a) Tutti gli adempimenti derivanti dalla presente decisione ed in particolare *di curare la notifica all'operatore economico, così come già individuato, del corrente provvedimento mediante la comune forma commerciale degli scambi di lettere, chiedendo di restituire l'accettazione da parte dello stesso di tutte le condizioni generali, patti e clausole contrattuali poste, contenute e disposte nel medesimo suddetto provvedimento dirigenziale. Dal momento del rientro da parte dell'operatore economico*
- b) *individuato della predetta accettazione, si avrà anche in base ai principi generali contenuti negli artt. 1335 c.c. e segg. la formalizzazione del sostanziale consenso contrattuale e da quale momento, salvo diverso termine iniziale concordato tra le parti per la decorrenza ed efficacia del contratto, il contratto avrà efficacia giuridica;*
- c) Il conseguimento del cig rilasciato dall'Anac;
- d) Gli adempimenti circa la registrazione della scrittura coan sul pertinente conto economico dell'Area servizi economici patrimoniali logistici o di altra Area sulla base di specifica delega di procedura e budget;
- e) Di rinviare a quanto previsto dagli artt. 19 e seguenti del d lgs 36/2023, in particolare dall'art. 20, in merito agli obblighi di pubblicità legale, oltre che dall'art. 28 e dal d lgs 14/3/2013, n. 33;
- f) Di rinviare alla Delibera Anac n. 263 del 20 giugno 2023 - Provvedimento art. 27 Pubblicità legale <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-263-del-20-giugno-2023-provvedimento-art.-27-pubblicita-legale>;
- g) Di rinviare alla Delibera Anac n. 582 del 13 dicembre 2023 - Adozione comunicato relativo avvio processo digitalizzazione <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-582-del-13-dicembre-2023-adozione-comunicato-relativo-avvio-processo-digitalizzazione>;

Viste le Faq sulla digitalizzazione dei contratti pubblici Anac <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici>;

Che per ogni clausola contrattuale, ivi compresa la regolazione economica dei rapporti tra le parti, si fa necessariamente riferimento ovviamente alla normativa negoziale dell'accordo quadro in oggetto oltre che alle norme vigenti con particolare riferimento al d lgs 50/2016 – secondo il regime transitorio prescritto dal d lgs 36/2023 - oltre che dal capitolato generale dm 145/200 e successive sue revisioni che, non risultando espressamente abrogato (Sono, dunque, in vigore, ancora oggi, i seguenti articoli: art. 1 - Contenuto del capitolato generale art. 2 - Domicilio dell'appaltatore art. 3 - Indicazione delle persone che possono riscuotere art. 4 - Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore art. 5 - Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore art. 6 - Disciplina e buon ordine dei cantieri art. 8 - Spese di contratto, di registro ed accessorie art. 16 - Provvista dei materiali art. 17 - Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto art. 18 - Difetti di costruzione art. 19 - Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori art. 27 - Durata giornaliera dei lavori art. 35 - Proprietà degli oggetti trovati art. 36 - Proprietà dei materiali di demolizione, *assume in questa sede valenza di eteroregolamentazione negoziale tra le parti (art. 1374 c.c.), dal dPR 207/2010 per il quale ricorre lo stesso principio di cui all'art. 1374 c.c.), oltre che dalle condizioni generali riportate a margine del corrente provvedimento, compatibilmente al sistema normativo in atto ed al codice civile;*

Atteso quanto normato con gli artt. 225, 226, 227, 228 e 229 del sopra menzionato d lgs 31/3/2023 n. 36;

Che in particolare l'art. 226, Abrogazioni e disposizioni finali, dispone che:

1. Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023.

2. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 225, sono abrogati dal 1° luglio 2023: a) il regio decreto 3 maggio 1923, n. 1612; b) l'articolo 11, comma 5, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1992, n. 498; c) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204; d) l'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190; e) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122; f) il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 22 agosto 2017, n. 154;

g) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 12 ottobre 2022.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 225, è abrogato dal 1° gennaio 2024 il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 25 gennaio 2017.

5. Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso. ;

Che l'art. 229 del sovra citato d lgs 31/3/2023 n. 36 prescrive che:

1. Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023.

2. Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023;

Considerata la rilevanza del principio di economicità correlato a quello di proporzionalità che impone alla p.a. di operare in modo rapido, efficace al fine di ottenere i migliori risultati senza un dispendio di risorse superiori al necessario, oltre tutto in un ambito complesso quanto alle capacità programmatiche ed operative di ogni genere;

Considerata la portata del suddetto principio di economicità inducibile come il minor utilizzo di risorse riconoscendo che lo stesso rappresenta la sintesi di una pluralità di configurazioni tra cui quella aziendalistica che ritiene economico il comportamento che, in presenza di mezzi limitati, tende al massimo risultato possibile, ma anche quella comparativa che tiene conto che ogni operatore, avendo avanti a sé una molteplicità di obiettivi da perseguire con risorse limitate, opta per la soluzione che ritiene produca il massimo benessere organizzativo con la conseguenza che è economica quella soluzione che offre vantaggi superiori ai costi derivanti dalla mancata utilizzazione delle stesse risorse in scelte alternative;

Che per quanto sopra assume una essenziale rilevanza lo sviluppo professionale delle risorse assegnate oltre ad essere indispensabile coprire le attuali posizioni professionali e così recepire sul piano organizzativo per il buon andamento degli uffici e le buone risposte all'utenza, così assicurare alle risorse umane disponibili di svolgere le attività attribuitegli in modo proficuo e garantendo loro il dovuto aggiornamento professionale ed addestramento (preparazione e formazione);

Ricordata anche la direttiva del dipartimento della Funzione pubblica del 24/3/2024 relativa al miglioramento del benessere organizzativo nella p.a. oltre alla direttiva del gennaio 2024 in riguardo alla formazione del personale;

Rilevato il principio del risultato inteso come l'interesse pubblico primario del codice dei contratti pubblici, affinché l'affidamento e l'esecuzione del contratto, avvengano con la massima tempestività ed il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo;

Vista la relazione sugli obiettivi Piao 2024, assunta al prot. 276990 in data 7/11/2024 ed inoltre la relazione di avanzamento Piao 2025, assunta al prot. 85321 in data 14/4/2025, in cui si fa cenno agli assetti organizzativi ed alle elaborazioni interne con le relative allegazioni;

Che, altresì, l'area servizi economici patrimoniali logistici ha da ultimo assunto, al fine di assicurare un migliore andamento dei servizi, tra l'altro, le seguenti deleghe di procedure e budget:

- Prot. nr. 118259 del 31/5/2022 (rinnovata con disposizione. Prot. 11574 del 19/1/2023) avente ad oggetto: Delega di procedure e spese per i provvedimenti per l'ordinario buon funzionamento del Coordinamento dei fondi vincolati al progetto EUniWell, ulteriormente rinnovata con atto di delega di procedure e spese per i provvedimenti per l'ordinario buon funzionamento del coordinamento dei fondi vincolati al progetto EUniwellWeFFm con atto prot. 60809 del 18/3/2024;
- Le deleghe di procedure e budget da parte di altre Aree e settori universitari, con prevalenza da parte dell'Area didattica;

Considerata di conseguenza la situazione di sviluppo microorganizzativo in corso che ha preso avvio dallo scorso settembre 2024 in relazione alla dotazione del personale assegnato;

Viste anche le documentazioni di cui ai protocolli 29220 del 7/2/2024 e 66330 del 25/3/2024;

Che secondo l'art. 1 della legge 241/1990 la p.a. non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. Il divieto d'aggravamento si configura, perciò, come un vero e proprio principio giuridico che impone alla p.a. di non rallentare il procedimento con la previsione di termini inopinatamente lunghi o con la richiesta di adempimenti istruttori inutili o particolarmente complessi, salvo che ciò non sia determinato da straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria anche con riferimento alle competenze per valore in ragione delle soglie e dei principi che ne regolano;

Considerato che assume rilevanza, oltre che costituzionale (art. 97 Cost.) anche di principio generale, il fatto per cui un'azione efficace consente di fare un uso diligente delle risorse strumentali assegnate con idoneità dell'atto amministrativo a soddisfare l'interesse perseguito dalla pubblica amministrazione e tenuto anche conto dell'efficienza che ne deriva e che si sostanzia nel raffronto tra le risorse impiegate ed i risultati ottenibili in correlazione all'adeguatezza ed alla capacità potenziale di raggiungere un determinato obiettivo;

Che può attendersi all'efficienza con riferimento alla quantità di risorse impegnate per raggiungere un determinato scopo secondo un modello razionale di allocazione delle risorse disponibili e di risposte ottimali rispetto al contesto di riferimento; Che in tal senso si ottiene l'efficienza come criterio organizzativo teso ad ottimizzare la produttività basata sulla relazione tra input ed

output;

Che oltre a quanto precede va considerata anche la funzionalità intesa in senso di *professionalità che di capacità della struttura organizzativa di rispondere nel modo migliore all'interesse pubblico* da conseguire e che in tale ambito si è obbligati al rispetto della economicità traducibile nell'uso di strumenti adatti che permettono di gestire ed analizzare scenari reali in maniera semplice e veloce, risparmiando tempo da dedicare alla produzione ed alle soluzioni delle variabili di vario genere e profilo;

Che il buon andamento (art. 97 Cost.) afferma che *l'attività della pubblica amministrazione* deve essere diretta a realizzare l'interesse pubblico il che consente di affermare che l'azione amministrativa, oltre a dover essere guidata dal principio di legalità, *deve essere anche efficace ed efficiente* e che in tal senso si fa riferimento ai mezzi impiegati nella propria attività atteso che una p.a. è efficiente quando adotta i mezzi più adatti e meno costosi per svolgere i propri compiti, evitando sprechi anche in considerazione del principio di proporzionalità ovvero tale da garantire che i provvedimenti da adottare non siano eccedenti a quanto è necessario per il conseguimento dello scopo prefissato, anche in ciò constando economicità e buon andamento che si sostanzia in tutti quei criteri e modalità di azione che rendono l'attività amministrativa congrua al perseguimento dello scopo per lo specifico e concreto caso;

Che di conseguenza si rende necessario massimizzare il principio di economicità andando ad ottimizzare ancor più i corollari dell'efficacia ovvero della capacità di perseguire le finalità istituzionali dell'azienda nel rapporto tra il risultato ottenuto e l'obiettivo prefissato e dell'efficienza ovvero la capacità di impiegare razionalmente le risorse, quindi trovare il giusto rapporto tra risorse consumate e risultati ottenuti;

Che in tal senso e per le motivazioni su considerate si rende ancor più necessario estendere la massimizzazione dell'economicità nell'impiego delle poche risorse professionali disponibili rispetto alle complesse procedure che riguardano i contratti pubblici di cui al d.lgs 50/2016, ovviamente nel rispetto dei principi e delle norme apportate anche in relazione alla legislazione ricondotta alle semplificazioni normate dalla legge 120/2020 come integrata dalla legge 108/2021 il tutto in ossequio al principio di celerità del procedimento da cui consegue il divieto per l'amministrazione di aggravare inutilmente il procedimento, se non per motivate esigenze legate al miglior perseguimento dell'interesse pubblico con la diretta trasposizione di tale principio sancita dall'art. 2 della legge 241/1990, che detta i termini di conclusione del procedimento nella sua integrazione rispetto alla legge dei contratti pubblici così come semplificata dalle ripetute leggi 120/2020 e 108/2021;

Considerata la necessità prioritaria di conseguire l'interesse pubblico connesso all'oggetto della corrente decisione;

Valutata la necessità di garantire un affidamento indubbiamente più celere ed in forma semplificata per ottenere conseguentemente una riduzione dei tempi procedurali e quindi anche della realizzazione del servizio/fornitura oggetto di affidamento, posto che anche il *"tempo"* nella dinamica dei valori giuridici ha acquisito un valore intrinseco anche in termini risarcitori;

Che in relazione a quanto sopra è di massimo interesse perseguire il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea;

Visto l'art. Articolo 25. del d.lgs 31/3/2023 n. 36, Piattaforme di approvvigionamento digitale, secondo cui:

1. Le piattaforme di approvvigionamento digitale sono costituite dall'insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all'articolo 21, comma 1, e per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici. A tal fine, le piattaforme di approvvigionamento digitale interagiscono con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26. Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.

3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma.

4. È fatto divieto di porre a carico dei concorrenti o dell'aggiudicatario eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme.

Che ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012 n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'art. 1, comma 153, L. 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'articolo 8, comma 8, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, secondo cui Fermo restando quanto previsto dal comma 10 del presente articolo e dai commi 5 e 12 dell'articolo 47, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, per realizzare l'obiettivo loro assegnato ai sensi dei commi da 4 a 7, sono: (23) a) autorizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nella salvaguardia di quanto previsto dagli articoli 82, comma 3-bis, e 86, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a ridurre gli importi dei contratti in essere nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. E' fatta salva la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso è comunicato all'Amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima. In caso di recesso, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro di Consip S.p.A., a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici;

Che ai sensi dell'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 integrato dall'art. 1, comma 421, L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017. 3-bis. Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. In tale caso l'Autorità nazionale anticorruzione rilascia il codice identificativo di gara (CIG);

Che ai sensi dell'articolo 1, commi 507 e 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 507. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce, con proprio decreto, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, tenendo conto degli aspetti maggiormente incidenti sul prezzo della prestazione nonché degli aspetti qualificanti ai fini del soddisfacimento della domanda pubblica, le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni stipulate da Consip SpA ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Conseguentemente all'attivazione delle convenzioni di cui al periodo precedente, sono pubblicati nel sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nel portale degli acquisti in rete i valori delle caratteristiche essenziali e i relativi prezzi, che costituiscono i parametri di prezzo-qualità di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Che le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

Vista la tabella di cui al <https://www.consip.it/media/approfondimenti/tabella-obblighi-facolta-per-gli-acquisti-di-beni-e-servizi>, https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_obblighi_facolta.html, https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/TABELLA_OBBLIGO_facoltx.pdf f;

Vista la circolare della Ragioneria generale dello Stato https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/42/Circolare-del-7-dicembre-2022-n-42.pdf, n. 42 del 7/12/2022 e l'inerente *quadro sinottico* https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/42/Allegato-Circolare-del-7-dicembre-2022-n-42.pdf, in

relazione a “: Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2023”;

Che rileva in modo specifico il principio della tempestività dell'azione amministrativa che ha nel nostro ordinamento un rilievo specifico risultando la sua violazione sanzionata a vari livelli e sotto più profili (art. 2 bis della legge 241/1990); **Vista** la delibera n. 121/2020 PAR sez. veneto del 21/9/2020, <https://www.corteconti.it/Download?id=182a9c6e-8aa7-4ec1-9d34-d51115977b89>;

Visto anche il documento programmatico di bilancio 2021 http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit-i/Contabilit_e_finanza_pubblica/DPB/2020/IT-DPB-2021.pdf;

Visto l'art. 62 del d.lgs 36/2023 il quale tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa ricordati anche nella seguente citata circolare della Ragioneria generale dello Stato https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2023/15/Allegato-1_quadro-sinottico-2023-aggiornato-24.03-DEF.pdf;

Vista la circolare della Ragioneria generale dello Stato https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2023/15/circolare_del_7_aprile_2023_n_15.pdf - https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2023/15/Allegato-1_quadro-sinottico-2023-aggiornato-24.03-DEF.pdf, del 7/4/2023 nr. 15 avente ad oggetto Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2023. Aggiornamento della circolare n. 42 del 7 dicembre 2022 (https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/42/Circolare-del-7-dicembre-2022-n-42.pdf - https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/42/Allegato-Circolare-del-7-dicembre-2022-n-42.pdf). Ulteriori indicazioni.

Vista la circolare del 3 novembre 2023, n. 29 Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2024, https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2023/circolare_n_29_2023/, https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2023/29/circolare_del_3_novembre_2023_n_29.pdf, https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2023/29/Allegato-1_quadro-sinottico-2023.pdf;

Vista da ultimo la circolare della ragioneria generale dello Stato n. 16 del 9 aprile 2024 *Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2024. Aggiornamento della circolare n. 29 del 3 novembre 2023. Ulteriori indicazioni*, https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2024/circolare_n_16_2024/, https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2024/16/Circolare-del-9-aprile-2024-n-16.pdf, https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2024/16/Allegato_1_Quadro_sinottico.pdf, i suoi successivi aggiornamenti https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2025/12/Circolare-del-22-aprile-2025-n-12.pdf, https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2025/12/Allegato_1_quadro_sinottico_2025_per_circolare_2025_integrato.pdf;

Viste le disposizioni contenute nella legge 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016);

Visto il parere mit n. 1857 del 28/3/2023, https://www.serviziopubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=1857, secondo il quale è utile precisare che, nel caso in cui sussista una convenzione / accordo quadro, vi è l'obbligo della stazione appaltante di aderirvi. La ratio della disciplina, invero, è nella esigenza di razionalizzare e ridurre la spesa pubblica (cfr. Consiglio di Stato, n. 1937/2018). In deroga alla regola generale sopra esposta, è comunque consentito alla stazione appaltante procedere ad acquisti autonomi. Conseguentemente, allora, la possibilità di derogare all'obbligo di approvvisionamento alle condizioni fissate dagli accordi quadro, purché – tra le altre – se ne fornisca specifica motivazione. La giurisprudenza amministrativa, in ordine alla specificità della suddetta motivazione, richiede che la stazione appaltante giustifichi il ricorso alla gara autonoma per la maggiore convenienza di quest'ultima – in termini quali/quantitativi – rispetto alle convenzioni Consip; convenienza a cui deve addivenirsi in esito a una valutazione comparativa dei costi da effettuarsi ex ante, ossia prima dell'indizione della gara stessa. Ciò in ossequio ai principi del divieto di aggravio del procedimento amministrativo (cfr. art. 1, co. 2, l. n. 241/1990) e di economicità dell'azione amministrativa (art. 1, co. 1, 241/1990), per i quali “si rivelerebbe del tutto illogico far bandire e soprattutto svolgere una pubblica gara (autonoma) per poi decidere di porla nel nulla in esito ad una valutazione comparativa dei prezzi soltanto finale, o ex post (e non piuttosto iniziale, ossia ex ante). Un tale modus operandi (svolgimento gara autonoma e valutazione comparativa prezzi solo finale) determinerebbe infatti un inammissibile spreco di risorse e di attività amministrativa, il che finirebbe per denotare una frizione procedimentale ancor più evidente ove soltanto si consideri il settore in cui si opera” (Consiglio di Stato, n. 05/10/23, 08:38 about:blank about:blank 2/2 2728/2023). Da qui, la logicità e la ragionevolezza di una valutazione soltanto ex ante dei prezzi e non anche ex post, pena la ridetta violazione di fondamentali principi di economicità dell'azione amministrativa e di divieto di aggravio del procedimento. In definitiva, può concludersi rilevando come, in presenza di una convenzione Consip, la stazione appaltante ha l'obbligo, ex lege previsto, di approvvigionarsi mediante gli strumenti di acquisto che le vengono messi a disposizione. La deroga alla predetta regola può aversi purché si fornisca adeguata motivazione, in particolare in ordine alla maggiore convenienza della gara autonoma, giusta comparazione dei costi ex ante effettuata;

Considerato che l'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto servizi o forniture è diretta dal Rup, che controlla i livelli di

qualità delle prestazioni. Il Rup, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto

Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

Per i contratti di servizi e forniture la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione, sentito il rup, può nominare uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti e coadiuvare il direttore dell'esecuzione secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.

Nei contratti di servizi e forniture, le modalità dell'attività di direzione, controllo e contabilità demandata al rup o al direttore dell'esecuzione, se nominato, sono individuate con il capitolato speciale;

Visto il regio decreto 18/11/1923 n. 2440;

Visto il regio decreto 23/5/1924 n. 827;

Visto il T.U. 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382;

Visto il d.P.R. 4 marzo 1982 n. 371;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Vista la legge 196/2009;

Visto il dlgs 91/2011;

Visto il d.Lgs. 18/2012;

Visto il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827;

Considerato che come previsto dall'art. 14, del D.Lgs. n. 36/2023 (c.d. *Codice dei contratti*), le soglie sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si tratta in particolare del:

- Regolamento delegato UE 2019/1827 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle Concessioni.
- Regolamento delegato UE 2019/1828 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione
- Regolamento delegato UE 2019/1829 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie di appalti di forniture, servizi e lavori e i concorsi di progettazione.
- Regolamento delegato UE 2019/1830 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori.

Che i quattro regolamenti, entrati in vigore il 1° gennaio 2022 - pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea dell'11 novembre 2021 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:398:FULL&from=IT> -, hanno aggiornato le soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35, comma 1 del Codice dei contratti. In particolare le nuove soglie sono: Nei settori ordinari

- euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni revisionato in euro 5.538.000,00 mediante regolamento pubblicato nella G.U. Europea del 16 novembre 2023, serie L, il Regolamento delegato (UE) 2023/2495 della Commissione, del 15 novembre 2023, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione;
- euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII;
- euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII, revisionato in euro 221.000,00 mediante regolamento pubblicato nella G.U. Europea del 16 novembre 2023, serie L, il Regolamento delegato (UE) 2023/2495 della Commissione, del 15 novembre 2023, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione;

- euro 750.000 (resta inalterato l'odierno importo di 750.000 euro) per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

Nei settori speciali:

- euro 5.382.000 per gli appalti di lavori;
- euro 431.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
- euro 1.000.000 (resta inalterato l'odierno importo di 1.000.000 euro) per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

Vista la pagina <https://www.serviziocontrattipubblici.com/Supportogiuridico/Home/Consultazione>, articolata dal supporto giuridico, del Servizio Contratti Pubblici, è un servizio pubblico e gratuito realizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed ITACA – Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale, in attuazione dell'art. 223 comma 10, del D.Lgs. 36/2023 sulla base di uno specifico Protocollo d'intesa;

Che quanto sopra non costituisce fonte del diritto ma mera interpretazione della specifica normativa ordinamentale sui contratti pubblici;

Dato atto:

-di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza,

-di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente,

Vista la comunicazione registrata al prot. 120370 in data 1/6/2023, oltre la successiva comunicazione prot. 69195 in data 24/3/2025, rilevante sotto il profilo della qualificazione della stazione appaltante di cui agli artt. 62 e 63 del d.lgs. 31/3/2023 n. 36;

Atteso ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 31/3/2023 n. 35 e del suo allegato I.2, art. 5, quanto rilevabile da https://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/gentilini_cv_2022.pdf;

Vista la regolarità della posizione contributiva oltre che al registro delle imprese, in atti dell'ufficio;

Che la copertura finanziaria della spesa prevista a valere sul pertinente conto del bilancio unico verrà imputata effettivamente a partire dall'anno 2027 su conto CO.04.01.01.02.05.01.13 per la quota assegnata all'Area servizi economici patrimoniali logistici, salva la successiva imputazione per l'esercizio finanziario 2028;

;

Accertata la propria competenza e ritenuto di provvedere in merito,

Determina

Per le motivazioni sopra esposte,

- di approvare la narrativa che precede, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del corrente dispositivo;
- di ascrivere al presente atto la giuridica rilevanza di decisione a contrarre quale adempimento procedimentale propedeutico all'avvio della procedura di affidamento della fornitura in oggetto, assumendo pertanto la natura del provvedimento citato dall'articolo 17, comma 2, che accerta l'insorgere di un autovincolo interno, che, avendo concluso la trattativa con l'operatore economico scelto per l'affidamento diretto, esterna la volontà di affidargli direttamente tale prestazione ed allo scopo impegna la spesa;
- di aderire, per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, all'Accordo Quadro Buoni Pasto 11 – Lotto 5 stipulata con la ditta Day Ristoservice Spa Società Benefit con sede a Bologna, Via Trattati comunitari europei 1957-2007, n. 11 e PIVA 03543000370, per la fornitura di buoni pasto elettronici per i dipendenti aventi titolo dell'Università degli Studi di Firenze per una validità formale di 24 mesi con decorrenza dall'emissione dell'Oda n. 8973295 del 23/02/2026, senza opzione di proroga;
- di aderire al suddetto negozio Consip per la copertura del fabbisogno ascrivibile al solo anno 2027 per un quantitativo di buoni pasto pari a 165.000 per un importo complessivo di euro 1.006.500,00 oltre iva al 4% e pertanto complessivi euro 1.046.760,00;
- che verranno emessi gli ordinativi di fornitura per la ricarica delle cards in uso ai dipendenti, presumibilmente a partire da gennaio 2027 per le motivazioni espresse in narrativa, in base all'effettivo diritto maturato secondo le modalità indicate dai CCi in essere e dalla disciplina degli Istituti che regolano presenze/assenze e orario di lavoro del personale dipendente e dirigente” in

Gabriele Gentilini, Dirigente

Piazza Ugo di Toscana, 3-5 – 50127 Firenze
servizi-patrimoniali-logistici@pec.unifi.it
+39 055 2759758
P.IVA/Cod. Fis. 01279680480

vigore, su indicazioni dell'area persone e organizzazione provvedere a seguito del corrente provvedimento ad inoltrare mediante acquistinretepa@unifi.it;

6. la spesa di cui al punto 3, verrà impegnata e imputata al bilancio unico di previsione 2027 CO.04.01.01.02.05.01.13 per la quota assegnata all'Area servizi economici patrimoniali logistici, per un quantitativo di buoni pasto elettronici da acquisire nell'anno pari a 165.000;
7. di rinviare a successivi provvedimenti nel caso potessero intervenire nel frattempo variazioni, integrazioni o comunque modificazioni;
8. che il titolo giuridico per l'impegno definitivo della spesa è il contratto quale obbligazione giuridica formale ex art. 1173 c.c. ed ex art. 1321 c.c., costituendosi nelle formalità e completandosi (oltre quanto già disposto e sottoscritto mediante la piattaforma telematica di cui all'art. 25 d lgs 36/2023), non l'aggiudicazione o l'affidamento e pertanto è atto necessariamente collegato al perfezionamento dell'obbligazione contrattuale per la quale si rinvia alle formalità della piattaforma digitale utilizzata oltre a quanto disposto nei successivi punti;
9. che con l'impegno di spesa si costituisce la seconda fase del procedimento di spesa, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi di legge;
10. la struttura di supporto di cui è fatta menzione nei passaggi seguenti, ha incarico di provvedere senza indugio, a predisporre la documentazione utile, ai fini della normativa sopra richiamata (artt. 1173 e 1321 c.c. ed art. 18 d lgs 36/2023), affinché venga registrata in atti la sottoscrizione dell'operatore economico rispetto alla corrente decisione di affidamento dell'appalto di cui all'oggetto;
11. di prevedere la corresponsione all'assuntore del servizio di quanto dovuto a seguito di verifica di conformità dei beni da consegnare e distribuire e dietro presentazione di regolare fattura entro i termini di legge;
12. di stabilire in conformità alla legge che:
 - a. il fine perseguito dal contratto è quello di affidare la fornitura al fine di assicurare i servizi di cui sopra all'oggetto al fine di favorire l'efficace, efficiente svolgimento dei servizi di istituto;
 - b. il contratto è stipulato in forma scritta come dovuto;
 - c. Modalità di pagamento: liquidazione della somma spettante al termine degli interventi rilevati previa presentazione di regolare fattura o documentazione fiscale;
13. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento;
14. di confermare che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le disposizioni del pareggio di bilancio;
15. di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto per la sua esecutività al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
16. di individuare nel settore Settore Programmazione e Approvvigionamenti di Beni e Servizi <https://cercachi.unifi.it/cercachi-str-101799.html> la struttura di supporto ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell'art. 15 del d lgs 36/2023, di assistere il procedimento di che trattasi anche in ordine a tutti gli adempimenti alla stessa demandabili per quanto riguarda la Delibera Anac n. 263 del 20 giugno 2023 - Provvedimento art. 27 Pubblicità legale <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-263-del-20-giugno-2023-provvedimento-art.-27-pubblicita-legale> e la Delibera Anac n. 582 del 13 dicembre 2023 - Adozione comunicato relativo avvio processo digitalizzazione <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-582-del-13-dicembre-2023-adozione-comunicato-relativo-avvio-processo-digitalizzazione>;
17. di demandare l'esecuzione del contratto alla sig.ra *Enza Faranda*;
18. che è in corso di determinazione la costituzione del gruppo di lavoro afferente la direzione dell'esecuzione di cui sopra;
19. di provvedere all'accantonamento del 2 % in relazione a quanto previsto dall'art. 45 del d lgs 36/2023, in relazione sia alla quota di cui al comma 3 che quella prevista dal comma 5 del sopra citato art. 45 a valere sullo stanziamento pertinente, in attesa che l'amministrazione emani la specifica disciplina, per complessivi € 20.130,00 come da prospetto integrativo, allegato, ovvero così suddivisa: - quota incentivo da ripartire 80%, calcolata sulle sole voci applicabili all'appalto in oggetto, pari ad €16.104,00- quota incentivo fondo incentivazione 20% riparametrata alla percentuale delle sole voci applicabili all'appalto in oggetto, pari ad €4.026,00;
20. in particolare, inoltre di provvedere, con la collaborazione della struttura di supporto allo scrivente Rup – così come prevista dal comma 6 dell'art. 15 del d lgs 36/2023 - alla comunicazione all'Anac quanto ai dati circa l'affidatario,

l'importo e la data di affidamento, in modo tale da confermare l'intervenuta aggiudicazione mediante la registrazione del cig;

21. di demandare alla sopra ripetuta e citata struttura di supporto, stante in ogni caso l'unicità del Rup, come ricordato dal comma 4 dell'art. 15 del d.lgs 36/2023 cui spetta la supervisione di tutto il completo iter attinente al ciclo di vita del contratto pubblico:
 - Tutti gli adempimenti derivanti dalla presente decisione ed in particolare di curare la notifica all'operatore economico, così come già individuato, del corrente provvedimento mediante la comune forma commerciale degli scambi di lettere, chiedendo di restituire l'accettazione da parte dello stesso di tutte le condizioni generali, patti e clausole contrattuali poste, contenute e disposte nel medesimo suddetto provvedimento dirigenziale. Dal momento del rientro da parte dell'operatore economico individuato della predetta accettazione, si avrà anche in base ai principi generali contenuti negli artt. 1335 c.c. e segg. la formalizzazione del sostanziale consenso contrattuale e da quale momento, salvo diverso termine iniziale concordato tra le parti per la decorrenza ed efficacia del contratto, il contratto avrà efficacia giuridica;
 - Il conseguimento del cig rilasciato dall'Anac;
 - Gli adempimenti circa la registrazione della scrittura coan sul pertinente conto economico dell'Area servizi economici patrimoniali logistici o di altra Area sulla base di specifica delega di procedura e budget;
22. di provvedere con successive determinazioni all'accantonamento all'importo per incentivo funzioni tecniche in relazione a quanto previsto dall'art. 113 del d.lgs 50/2016 ed al correlato regolamento universitario di quello attuativo, anche considerato che al momento è in itinere la individuazione del collaboratore per l'esecuzione dei servizi;
23. in particolare inoltre di provvedere, con la collaborazione della struttura di supporto allo scrivente Rup – così come prevista dal comma 6 dell'art. 15 del d.lgs 36/2023 - alla comunicazione all'Anac quanto ai dati circa l'affidatario, l'importo e la data di affidamento, in modo tale da confermare l'intervenuta aggiudicazione mediante la registrazione del cig;
24. che il rapporto contrattuale viene regolato, dalle condizioni dell'apparato negoziale erogato dalla Consip, compatibilmente al sistema normativo in atto ed al codice civile;
25. il servizio ha facoltà di eseguire verifiche e controlli per accertare la regolare esecuzione delle clausole contrattuali. Il controllo consisterà nell'accertamento della corrispondenza del materiale consegnato/servizio svolto a quanto richiesto con le specifiche indicate sul contratto. L'esecuzione del contratto è soggetta all'osservanza del Codice dei contratti pubblici, nonché delle norme contenute nelle leggi, nei regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, regionali, comunali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con l'appalto in oggetto;
26. destinazioni della fornitura: la fornitura/i servizi dovranno essere svolti alle sedi indicate;
27. Il corrispettivo verrà liquidato dalla scrivente area dietro presentazione di regolari fatture, riportanti il riferimento al Codice Identificativo di Gara, precisando che il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data della verifica contrattuale atta a comprovare l'accertamento della conformità della merce consegnata o della prestazione dei servizi alle previsioni contrattuali (verifica di regolare esecuzione delle prestazioni);
28. Il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione delle prestazioni è soggetto all'applicazione dell'I.V.A (che varia, come per legge previsto, in base alla tipologia merceologica di interesse) e verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs.n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n.136/2010;
29. Il pagamento della fattura è subordinato alla regolarità del DURC che l'ufficio dell'area è tenuta ad acquisire d'ufficio ogni 120 giorni, ai sensi dell'art. 31 del d.l. 69/2013 (cd. Decreto Fare), convertito nella legge n. 98 del 2013 e seguenti modifiche ed integrazioni. Pervenuta la comunicazione da parte del funzionario dell'area, relativa all'espletamento del servizio ed al buon esito dello stesso, l'area, previa verifica della regolarità contributiva, liquiderà il corrispettivo derivante dal presente affidamento, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di apposita fattura emessa dalla società medesima, a mezzo bonifico bancario, da effettuarsi sull'Istituto di Credito ed al numero di conto corrente dedicato, indicato. Le operazioni effettuate nei confronti dell'Università degli studi di Firenze sono soggette a scissione dei pagamenti dell'Iva (c.d. split-payment), ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito in Legge il 17 giugno 2017. Le fatture, nelle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto, dovranno essere intestate all'indirizzo di cui all'intestazione stampata su questa stessa determina dirigenziale e spedite attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008. Ai fini della compilazione della fattura elettronica, disciplinata dalla legge 244/2007 art. 1, commi 209 – 213 e del D.M. 55/2013, si indica il codice IPA di questa :5F1SMO. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta spedizione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Unifi. La società si impegna a rendere note all'Unifi, con apposita comunicazione scritta, entro 7 giorni, eventuali variazioni relative al predetto conto corrente dedicato ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso, rimanendo pertanto esclusa ogni

altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, il pagamento effettuato avrà effetto liberatorio. Nel caso di inadempienze retributive, assicurative e previdenziali verso il personale, l'Unifi potrà sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione, l'Unifi potrà esercitare i poteri sostitutivi di cui alla normativa vigente;

30. *Dare atto che, in una logica di semplificazione e innovazione digitale delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, il D.L.n. 76/2020 ha stabilito:*

-art. 1, c.1: fino al 30/6/2023, la mancata tempestiva stipulazione del contratto ovvero il tardivo avvio dell'esecuzione del contratto comporta, se imputabile al rup, responsabilità erariale per questo, se per causa imputabile all'operatore economico, la risoluzione del contratto per inadempimento;

-art.3, c.4: fino al 31.12.2021, qualora, dopo la stipula del contratto, giunga documentazione attestante la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al D.Lgs.n.159/2011, le amministrazioni recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dagli artt.94, c.3 e 4,D.Lgs.159/2011 e art.32,c. 10, D.L.90/2014 conv.con modif. dalla Legge 114/2014;

31. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso alle autorità di giustizia amministrativa competenti nel termine di legge decorrente dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso;
32. Di rinviare a quanto previsto dagli artt. 19 e seguenti del d lgs 36/2023, in particolare dall'art. 20, in merito agli obblighi di pubblicità legale, oltre che dall'art. 28 e dal d lgs 14/3/2013, n. 33;
33. Di rinviare alla Delibera Anac n. 263 del 20 giugno 2023 - Provvedimento art. 27 Pubblicità legale <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-263-del-20-giugno-2023-provvedimento-art.-27-pubblicità-legale>;
34. Di rinviare alla Delibera Anac n. 582 del 13 dicembre 2023 - Adozione comunicato relativo avvio processo digitalizzazione <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-582-del-13-dicembre-2023-adozione-comunicato-relativo-avvio-processo-digitalizzazione>

Visto di copertura finanziaria

al bilancio unico di previsione 2027 CO.04.01.01.02.05.01.13 per la quota assegnata all'Area servizi economici patrimoniali logistici

al bilancio unico di previsione 2028 CO.04.01.01.02.05.01.13 per la quota assegnata all'Area servizi economici patrimoniali logistici

Parte incentivo

€ 20.130,00 ovvero così suddivisa: - quota incentivo da ripartire 80%, calcolata sulle sole voci applicabili all'appalto in oggetto, pari ad € 16.104,00 – quota incentivo fondo incentivazione 20% riparametrata alla percentuale delle sole voci applicabili all'appalto in oggetto, pari ad € 4.026,00 al bilancio unico di previsione 2027 CO.04.01.01.02.05.01.13

VINCOLO 80% euro € 16.104,00

VINCOLO 20% euro € 4.026,00